



**Gruppo
Sportivo
Culturale
Ricreativo della Scuola Normale Superiore**

Piazza dei Cavalieri, 7 - 56126 Pisa tel. 050-509111 e-mail:GSCR@SNS.IT

**Gruppo Sportivo Culturale Ricreativo
Scuola Normale Superiore
Pisa**

S T A T U T O

(modificato e approvato dall'Assemblea generale in data 26.10.2018)

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Nello spirito della Costituzione italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice civile, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, L.20/5/1970, n.300 e L.7/12/2000 n.383, è costituito tra i dipendenti della Scuola Normale Superiore, la seguente associazione non avente personalità giuridica

“ Gruppo Sportivo-Culturale-Ricreativo / Scuola Normale Superiore“

(Codice Fiscale 93066510509)

con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri, 7

Art. 2

SCOPI

L'associazione si propone:

- a) di favorire al personale della Scuola l'esercizio del diritto allo sport, alla ricreazione, allo svago, al benessere ed all'elevazione culturale;
- b) di sollecitare e promuovere il sano ed utile impiego del tempo libero;
- c) di stimolare tra il personale lo spirito di amicizia e di solidarietà;
- d) di gestire, in favore del personale della Scuola attività sociali.

A tal fine l'Associazione provvede:

- 1) a prendere e/o aderire ad iniziative nel campo dello sport, del turismo, della cultura, dello svago e del benessere rispondenti alle esigenze dei soci;
- 2) a raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione ed a favorirne lo sviluppo;
- 3) ad aderire a quelle Associazioni o Enti, anche di nazionalità straniera, che abbiano uno statuto conforme agli scopi sociali della stessa;
- 4) a svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché a compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti agli stessi;
- 5) a stipulare convenzioni con società, Enti pubblici e privati;

L'Associazione con le sue attività non persegue alcun fine di lucro.

Art. 3

SOCI

Il numero di soci è illimitato; possono aderire all'Associazione:

- a) i dipendenti in servizio presso la Scuola Normale Superiore
- b) il personale in quiescenza della Scuola Normale Superiore

Art. 4

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di usufruire di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, nonché di frequentare gli eventuali locali sociali.

I diritti di cui sopra si estendono anche ai familiari dei soci, intendendosi per familiari il coniuge ed i figli conviventi.

Art. 5

AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda, con l'indicazione della composizione del proprio nucleo familiare e l'impegno ad attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi sociali dell'Associazione.

Sulla domanda di associazione decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 6
OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tassa di iscrizione, nell'importo fissato dal Consiglio di Amministrazione, che dà diritto al rilascio della tessera;
- b) al pagamento dell'annuale quota sociale, nell'ammontare fissato dall'Assemblea dei soci; la quota sociale potrà essere corrisposta, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in quote mensili;
- c) all'eventuale integrazione della quota sociale di cui al precedente punto, mediante versamenti di quote straordinarie fissate dall'Assemblea Generale;
- d) alla compartecipazione alle spese di eventuali iniziative o manifestazioni nell'ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7
SANZIONI

Il socio che contravviene agli obblighi fissati dal presente Statuto è soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio di Amministrazione:

- a) deplorazione;
- b) sospensione nella misura non superiore a mesi sei;
- c) espulsione.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti b) e c) del precedente articolo, comportano sempre l'espulsione, qualora il socio, sebbene invitato ad adempiere agli obblighi contributivi, non vi ottemperi.

Avverso i provvedimenti di cui al punto b) e c) è ammesso ricorso al Collegio Sindacale. La decisione di quest'ultimo è inappellabile.

L'espulsione può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'interessato, dopo almeno un anno dal provvedimento.

Art. 8
ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale

Art. 9
ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione si effettua mediante avviso affisso, almeno 3 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea, all'Albo del Personale, negli albi presenti nei vari edifici della Scuola, sul sito Web dell'associazione e mediante informazione per posta elettronica.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 10
ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'assemblea provvede:

- a) ad approvare il bilancio preventivo e gli indirizzi generali che presidono alle varie iniziative dell'Associazione per l'anno solare successivo, sulla base di un programma di massima predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) a nominare, ogni biennio, le cariche sociali;
- c) ad approvare gli stanziamenti necessari per eventuali iniziative ricreative, culturali e sportive, finanziati direttamente con i fondi dell'Associazione.
- d) ad approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale.

Art. 11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:

- a) tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario;
- b) ogni qual volta ne faccia richiesta il Collegio sindacale;
- c) allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci.

Art. 12

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione (che di regola deve aver luogo almeno un'ora dopo della prima convocazione) qualunque sia il numero dei presenti, ma in ogni caso non inferiore ad un decimo dei soci.

Art. 13

MODALITA' DELLE VOTAZIONI

Le votazioni avvengono per alzata di mano, ovvero a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per le votazioni relative alle cariche sociali si osservano le seguenti modalità:

- a) un'apposita Commissione, nominata dall'Assemblea, presiede a tutte le operazioni elettorali, predisponendo la lista degli aventi diritto, le schede, le urne e la nomina del seggio;
- b) le votazioni si svolgono per l'intera giornata dalle ore 9 alle ore 17 sotto la sorveglianza del seggio;
- c) il voto si esprime riportando nella scheda il nominativo o i nominativi dei prescelti;
- d) non si possono esprimere più di 3 preferenze per il Consiglio di Amministrazione e 2 per il Collegio sindacale;
- e) chiuse le votazioni si procede allo scrutinio delle schede da parte del Seggio;
- f) la Commissione di cui al precedente punto a), sulla base di quanto comunicatogli dal seggio, provvede alla proclamazione degli eletti;
- g) vengono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti;
- h) le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da 6 membri, eletti tra i soci; esso dura in carica 3 anni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio di Amministrazione elegge anche dei delegati per i vari settori relativi all'attività dell'Associazione di cui al successivo art. 21.

Art. 15

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) rendere esecutivo, con piena autonomia, il programma di massima delle iniziative approvato dall'Assemblea generale;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare sull'ammissione o esclusione dei soci;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- e) stipulare tutti gli atti inerenti l'attività sociale

Art. 16

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente dal Presidente almeno ogni due mesi, ovvero ogni qual volta sia ritenuto dallo stesso necessario, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

Esso delibera validamente, in prima convocazione con la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora nel corso del mandato si dimettono o cessano per qualsiasi causa uno o più consiglieri, subentrano coloro che nelle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo degli eletti.

I consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale.

E' responsabile dell'attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione, dell'assoluto rispetto delle finalità dell'Associazione e degli atti amministrativi della stessa.

Sostituisce il Consiglio di Amministrazione nei casi di urgenza, adottando i provvedimenti necessari che devono essere sottoposti per la ratifica, alla prima riunione dello stesso.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

IL SEGRETARIO

Il Segretario cura la redazione dei verbali relativi alle adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione e tiene aggiornato il libro dei soci.

Il Segretario provvede altresì al disbrigo della corrispondenza.

Art. 20

IL CASSIERE

Il cassiere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ed è responsabile della tenuta dei libri contabili.

Art. 21

I DELEGATI DI SETTORE

I delegati di settore agevolano e coordinano l'attività relativa al settore loro assegnato.

Hanno la responsabilità operativa delle singole iniziative rientranti nel settore di competenza.

Formulano proposte circa il programma delle iniziative da attuare e partecipano, ove richiesto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri scelti tra i soci; dura in carica 3 anni.

Il Collegio Sindacale elegge nel suo seno il Presidente che presiede le sedute ed il Segretario che esercita le funzioni di segretario verbalizzante nelle sedute del Collegio stesso.

Per la validità delle sedute e per la sostituzione dei membri del Consiglio si applicano le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale deve:

- a) esercitare il controllo amministrativo sugli atti di gestione compiuti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) esaminare i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) accertare, semestralmente, la consistenza di cassa.

Art. 24

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Non è ammessa alcuna forma di retribuzione del lavoro svolto presso l'Associazione.

Tutte le cariche sociali danno diritto solo al rimborso delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni; tali spese vanno adeguatamente documentate.

Art. 25

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione ovvero alla stessa donati;
- b) dai contributi ed erogazioni dei soci o di terzi.

Art. 26

ENTRATE

Le entrate sono costituite:

- c) dalle quote di prima iscrizione e dalle quote annuali di iscrizione;
- d) dai contributi corrisposti dalla Scuola Normale Superiore, ovvero da Enti pubblici e privati o da privati cittadini;
- e) dagli utili di eventuali manifestazioni organizzate dall'associazione;
- f) da eventuali contributi straordinari dei soci;
- g) da redditi patrimoniali.

Art. 27

AMMINISTRAZIONE

La responsabilità della gestione amministrativa dell'Associazione è assunta solidalmente dal Consiglio di Amministrazione.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e finisce il 31 dicembre.

Art. 28

LIBRI SOCIALI

I libri sociali sono:

- a) libro delle adunanze dell'Assemblea generale;
- b) libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) libro delle adunanze del Collegio Sindacale;
- d) libro delle entrate;
- e) libro delle spese;

Art. 29

SCIoglimento

La decisione di scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'assemblea Straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

E' richiesta per la validità dell'Adunanza la presenza dei 2/3 dei soci; la deliberazione è valida con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Il patrimonio sociale sarà destinato dal Consiglio di Amministrazione, dedotte le passività, per uno o più scopi fissati dall'Assemblea Generale.

Art. 30

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

All'atto dell'approvazione della costituzione dell'Associazione e del presente Statuto, l'Assemblea del personale regolarmente convocata almeno 3 giorni prima della stessa, provvederà alla nomina delle cariche sociali.

Gli eletti rimarranno in carica per il corrente anno e provvederanno prima della fine dello stesso ad indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, che entreranno in carica a partire dal successivo anno.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme vigenti in materia.